



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE A ADEMPIMENTI IN MATERIA A.I.A.- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, ENERGIA, CAVE E MINIERE, ACQUE TERMALI, SCARICHI ACQUE REFLUE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **D.L. 23 febbraio 2020, n. 6**, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18**, (cd. **Decreto Cura Italia**), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTI i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri recanti le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, **e in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione*

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 1 del 26/02/2020, avente per oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* e le successive Ordinanze emanate e pubblicate sulla home page della Regione Abruzzo;

VISTA la DGR n. 125 del 4 marzo 2020, che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EVIDENZIATO:

- che l'**Organizzazione Mondiale della Sanità**, in data 11 Marzo 2020, ha ritenuto necessario dichiarare lo stato di **PANDEMIA a causa dell'emergenza Coronavirus**;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

PRESO ATTO:

- che il **richiamato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia)**, all'art. 103, ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sino al 15 aprile 2020, disponendo, in particolare al 1° comma e 2° comma, quanto segue:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;
- che il **richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020**, al fine di contenere la diffusione del contagio, ha ulteriormente *“ristretto il novero delle attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente essenziali”;*

RILEVATO:

- che le misure adottate dal Governo e dalla Regione Abruzzo per la tutela della salute comportano necessariamente un significativo impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, della disponibilità del personale, dei rapporti con clienti e fornitori;
- che, in particolare, tale situazione straordinaria crea difficoltà nel rispettare scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali relative alle materie **A.I.A.- Autorizzazione integrata ambientale, Energia, Emissioni in Atmosfera, Cave e miniere, Acque termali, Scarichi Acque Reflue**, a seguito dell'impossibilità in molte situazioni di assicurare da parte di professionisti esterni alle aziende gli accessi e le operazioni necessarie a permettere tali adempimenti;
- che il verificarsi di tali difficoltà è già stato segnalato da associazioni imprenditoriali e dai soggetti interessati ed in particolare alcuni Gestori hanno già notificato le difficoltà dovute all'attuale situazione di crisi in oggetto, anche per mancanza di servizi esterni;

RILEVATO, altresì,

I. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A.I.A.- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE:

RICHIAMATE le specifiche disposizioni normative di riferimento nazionale e regionale e in particolare:

- il **D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.**, recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. **Parte**

Seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”; **Parte Quarta** in materia di: “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”,

- il **D.Lgs 13.01.03, n. 36** e s.m.i., recante: “*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;
- il **D.M. 27 settembre 2010** recante: “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005*”; relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i. per “*rifiuti non pericolosi*”;
- la **L.R. 19.12.2007, n. 45** “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A.T. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:
 - l’art. 4 “*Competenze della Regione*”;
 - l’art. 9 “*Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti*”;
- la **L.R. 16.06.2006, n. 17** “*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “*ecotassa*”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;
- la **Deliberazione Consiglio Regionale n.110/8 del 02.07.2018**, avente ad oggetto: “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt.9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 del 11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*”;
- la **Determinazione Dirigenziale n. 13/9 del 13/01/2015** dei Servizi Politica Energetica, Qualità dell’Aria e Sina e Gestione Rifiuti avente ad oggetto: “*D.lgs n. 152/2006 – D.lgs n. 46/2014 – Circolare Ministeriale prot. n. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46. Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali*”;
- le Deliberazioni di Giunta regionale concernenti disposizioni relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale ed, in particolare, la DGR n. 1154 del 27/11/2008, la DGR n. 308 del 24/06/09, la DGR n. 310 del 29/06/2009, la DGR n. 469 del 24/06/15, la DGR n. 4 del 12/01/2016, la DGR n. 118 del 07/02/2019

RAMMENTATO per le A.I.A.:

- che sono fissate scadenze ai fini di, a titolo di esempio:
 - effettuazione degli autocontrolli programmati con la cadenza prevista nelle autorizzazioni (ad es. trimestrale, semestrale);
 - comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati;
 - prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali a partire da una determinata data;
 - presentazione della documentazione di riesame entro i termini stabiliti;
- che le Autorità Competenti in materia di A.I.A., ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs n. 152/06, si avvalgono di ARTA Abruzzo per l’accertamento del rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- che, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs n. 152/06, il Gestore di una installazione soggetta ad A.I.A. trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati, nonché all’agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A. medesima, secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite;

EVIDENZIATA la necessità che venga comunque garantito da parte dei Gestori delle installazioni in possesso A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale, il rispettare le prescrizioni contenute nell’A.I.A., nonché le misure previste dalla normativa di riferimento vigente;

II. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PREVISTI NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (A.U.A.) E NELLE AUTORIZZAZIONI

RILASCIATE AI SENSI DEGLI ARTT. 269 E 272 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I.:

RICHIAMATE le specifiche disposizioni normative di riferimento nazionale e regionale e in particolare:

- il **D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.** recante - **Parte Quinta** in “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;
- le Delibere della Giunta regionale di riferimento e, in particolare:
 - ✓ la **DGR n. 517 del 25/05/2007**, recante “*Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 - Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*”;
 - ✓ la **DGR n. 913 del 19/09/2007**, recante “*DGR n. 517 del 25/05/2007, Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 - Parte V - Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2, - Modifica*”;
 - ✓ la **DGR n. 329 del 29/06/2009**, recante “*DGR 517 del 25.05.07, D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 - parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2. Modifica*”;
 - ✓ la **DGR n. 144 del 04/03/2016**, recante “*Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - recepimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 32/2016 del 1 Accordo bilaterale Regione-Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Formazione Professionale - Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Agricoltura e del 2 Accordo bilaterale Regione -Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Tutela Ambientale, Energia, Industria, Commercio e Artigianato, nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali(15 per cento - ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21.10.2015)*”.
 - ✓ la **DGR 812 del 05/12/2016**, recante “*DPR 160/2010 (art. 12 comma 3 e 4) - SUAP: Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 recante: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i.*”;
 - ✓ la **DGR 265 del 27/04/2018**, recante “*Adozione di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'Art. 272 (Impianti e attività in deroga), commi 2 e 3 del D.LGS n. 152/2006 recante (Norme in materia ambientale) - e art. 7 del DPR 59/2013*”;
 - ✓ la **DGR 599 del 14/10/2019**, recante “*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattive di Cava e trasporto, per gli stabilimenti in cui si svolgono le Attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200t/giorno e per gli stabilimenti con attività di plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50Kg/g. D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006*”

RAMMENTATO che:

- la normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera costituita dalla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., prevede specifici adempimenti in capo alle aziende che utilizzano solventi al fine di monitorare le emissioni di Composti Organici Volatili (COV);
- le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per gli impianti soggetti all'art. 275 dello stesso decreto legislativo, prevede

l'invio del Piano Gestione Solventi (PGS) all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo con cadenza annuale;

- le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevedono che gli autocontrolli siano effettuati con cadenza che possono essere trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale e i relativi risultati trasmessi all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo;
- le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera di carattere generale adottate ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevedono che siano effettuati autocontrolli annuali o biennali e i relativi risultati trasmessi all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo;

III. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI CONCESSE AI SENSI DEL D.LGS 29 DICEMBRE 2003 N. 387 E S.M.I.:

RICHIAMATE le specifiche disposizioni normative di riferimento nazionale e regionale e in particolare:

- l'art 12, comma 3°, del D.LGS 29 DICEMBRE 2003, N. 387 E S.M.I. recante "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE Relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- l'art. 4 della L.R. 9 AGOSTO 2006, n. 27 recante "*Disposizioni in materia ambientale*";

EVIDENZIATO che le autorizzazioni regionali concesse ai sensi del richiamato art. 12, comma 3°, del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i., prevedono tempistiche predefinite per l'avvio e la conclusione dei lavori degli impianti autorizzati e che la gestione dei cantieri subisce importanti limitazioni dal periodo di restrizioni in corso e che tali difficoltà si protrarranno oltre il termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;

IV. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA COLTIVAZIONE DI MINIERE e CAVE:

RICHIAMATE le specifiche disposizioni normative di riferimento nazionale e regionale e in particolare:

- il R.D. 29/7/1927 n.1443 "*Norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere*";
- il D.P.R. 18/4/1994 n.382 "*Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di giacimenti minerari*";
- la Legge Regionale n.54 del 26/07/1983 s.m.i. "*Disciplina Generale per la coltivazione di Cave e torbiere nella Regione Abruzzo*";;

EVIDENZIATO che, in particolare, tra gli obblighi afferenti alle Coltivazioni di Cave e Miniere sono contemplati:

- ✓ l'obbligo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione nel rispetto del cronoprogramma approvato;
- ✓ l'obbligo della trasmissione delle comunicazioni periodiche dei dati statistici, ivi comprese le comunicazioni degli infortuni;
- ✓ l'obbligo del pagamento del "Diritto Proporzionale" relativamente allo sfruttamento delle miniere;

V. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI ACQUE TERMALI:

RICHIAMATE la normativa di riferimento regionale e in particolare:

la L.R. 11.07.2002, n. 15 e s.m.i., "*Disciplina delle Acque Minerali e Termali*", , ed in particolare,

- l'art. 33, "*Diritto proporzionale – Contribuzione agli oneri diretti e indiretti*" in riferimento alle concessioni e l'art. 52 "*Scadenza del termine*", in riferimento alle concessioni in scadenza, comprese le relative proroghe concesse;

PRESO ATTO che tra le attività essenziali (Codici ATECO) elencate nel richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato con il Decreto 25 marzo 2020 del

Ministero dello Sviluppo Economico, non sono contemplate le Aziende termali o, comunque le prestazioni sanitarie rese tramite cure termali;

EVIDENZIATO che, in particolare, tra gli obblighi afferenti alle Concessioni termali è contemplato:

- ✓ il pagamento del Diritto proporzionale da versare annualmente a Regione Abruzzo, a pena di decadenza della Concessione;
- ✓ il mantenimento delle misure igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti di estrazione e di utilizzazione delle acque termali;

VI. PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RELATIVI AGLI SCARICHI ACQUE REFLUE IN AUA E FUORI AUA:

RICHIAMATE le disposizioni normative di riferimento nazionale e regionale e in particolare:

- **il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., e nello specifico:**
 - ✓ Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”, e il relativo l'Allegato 5 “*Limiti di emissione degli scarichi idrici*”;
 - ✓ art. 124, comma 6, dove si demanda alle Regioni l'emanazione della disciplina relativa all'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, ovvero in fase di adeguamento funzionale;
 - ✓ art. 124, comma 10, dove si stabilisce che “*In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente*”;
 - ✓ l'art. 126 avente ad oggetto “*Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*”;
- **il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133”;**
- **il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;**
- **il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” che tra i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A. prevede all'art. 3 comma 1 lett.a) “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;**
- **le seguenti Leggi Regionali:**
 - ✓ L. R. 22 novembre 2001, n. 60 “*Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche*”;
 - ✓ la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 “*Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale*”;
- **il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Abruzzo**, approvato con Delibere di Consiglio Regionale del 16 dicembre 2015, n. 51/9 e n. 51/10 e relativi allegati, di cui in particolare l'All. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A (elaborato n. 1.1 del P.T.A.);

- le Delibere della Giunta regionale di riferimento e in particolare:
 - ✓ la D.G.R. Abruzzo n. 227 del 28/03/2013 “L.R. 31/2010, art.21 comma 4. Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane”;
 - ✓ la D.G.R. n. 668 del 4 agosto 2015 “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:-Norme in materia ambientale-indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”;
 - ✓ la D.G.R. 4 marzo 2016, n. 144 che, tra l'altro, stabilisce il trasferimento delle funzioni in materia di Risorse Idriche e Tutela Ambientale dalle Province alla Regione Abruzzo;
 - ✓ la D.G.R. 4 luglio 2016 “Legge regionale 3 Novembre 2015, n. 36, art. 6 - Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”
- la DGR n.1045 del 28 dicembre 2018 *“Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue”*, in particolare l'art. 28 *“Controlli prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione” delle Linee Guida allegate alla deliberazione medesima, che recita: “Il Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione..... ad accertare che lo scarico possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per essere autorizzato; successivamente al rilascio dell'autorizzazione i controlli saranno finalizzati a verificare che lo scarico mantenga inalterati i requisiti di cui sopra”.. “Il controllo del rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione avverrà secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia”*;
- la nota n. 17675 del 22/01/2015 del Servizio regionale Gestione e Qualità delle Acque, trasmessa alle Province, con la quale, in merito all'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, si precisa che: “... la lettura combinata dell'art.2 del D.Lgs n. 59/2013 e dell'art. 149 bis del D.Lgs n. 152/2006, determina a ns parere, con chiarezza, l'esclusione degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, afferenti al Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 141 comma 2 del D.Lgs n. 152/2006, dalla disciplina dell'A.U.A.”;

RAMMENTATO che, in ottemperanza alla sopracitata normativa di riferimento, il Servizio regionale Gestione e Qualità delle Acque, competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico su suolo, strati superficiali del sottosuolo e in corpo idrico superficiale, all'approvazione dei progetti e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al rilascio delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 124 comma 6 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e all'adozione delle AUA per i territori delle province dell'Aquila e Teramo, ha fissato in dette autorizzazioni scadenze ed adempimenti nei confronti dei titolari degli scarichi quali effettuazione degli autocontrolli programmati sulle matrici ambientali, comunicazioni di dati ed elaborati, prescrizioni che richiedono l'attivazione di misure gestionali e strumentali programmate;

EVIDENZIATO:

- ✓ l'obbligo di garantire da parte dei gestori e dei titolari degli scarichi una corretta conduzione degli impianti di depurazione in gestione e il rispetto dei limiti tabellari di ciascuno scarico;
- ✓ la necessità che venga comunque garantita da parte di gestori di impianti di depurazione e, più in generale, da parte dei titolari di scarichi idrici l'ottimizzazione delle correnti pratiche di depurazione, in special modo nella fase finale di disinfezione, ove prescritta, seppur nel rispetto dei livelli massimi di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle operazioni di conduzione e controllo di detti impianti di depurazione, e ad assicurare una stretta collaborazione con gli Uffici regionali e con i competenti organi di controllo.
- ✓ la necessità in particolare che i Gestori di “servizi di pubblica utilità”, quali quelli di fognatura e depurazione dei reflui urbani, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni da parte degli Organismi direttamente deputati alla salute pubblica, garantiscano una corretta ed adeguata depurazione dei reflui, forniscano a tutte le lavoratrici e lavoratori impegnati nell'attività in parola dei necessari dispositivi di protezione individuali, intensificando le attività di sanificazione di strumenti e mezzi utilizzati dagli operatori.

RAMMENTATO:

- che l'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29 luglio 1998 *“Istituzione dell'Agenzia*

Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” e del punto 9 della DGR n. 517/2007 è l'autorità competente per il controllo delle emissioni in atmosfera così come definito dall'art. 268 comma 1 lettera p del D.Lgs 152/2006 ed esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali;

- che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29 luglio 1998 n. 64 “*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)*” e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione Consiliare 51/9 del 15/12/2015, art. 45 e Allegato 3, è l'organo tecnico di controllo sugli scarichi delle acque reflue;

RILEVATO che per tutte le tematiche sovra illustrate, ai fini della tutela e salvaguardia dell'ambiente, i relativi piani di monitoraggio e controllo vigenti prevedono già disposizioni di salvaguardia finalizzate a sopperire anche alle eventuali situazioni di emergenza, ivi compresi l'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la **L.R. 20 ottobre 2015, n. 32** recante “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*”;

VISTE, altresì:

- la **L.R. n. 77 del 14/09/1999** recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, come modificata dalla **L.R. n. 35 del 26/08/2014**;
- la **DGR n. 147 dell'11/03/2020** avente per oggetto: “Dipartimento Territorio - Ambiente” - Approvazione del nuovo assetto organizzativo.

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di disporre indicazione operative volte a semplificare taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali relative alle materie **A.I.A.- Autorizzazione integrata ambientale, Energia, Emissioni in Atmosfera, Cave e miniere, Acque Termali, Scarichi Acque Reflue**, per l'impatto conseguente alla doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19 definite per l'intero territorio della Regione Abruzzo con i provvedimenti nazionali e regionali;

CONSIDERATO, altresì, necessario prevedere, fin d'ora, l'adozione di ulteriori e/o diversi provvedimenti qualora se ne ravvisasse l'esigenza per sopravvenute condizioni ambientali e/o per l'evolversi dei provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, **DI ADOTTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE**, volte a semplificare taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali relative alle materie A.I.A.- Autorizzazione integrata ambientale, Energia, Emissioni in Atmosfera, Cave e Miniere, Acque Termali, Scarichi Acque Reflue, **nel periodo che decorre dall'inizio dell' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, 23 febbraio 2020 fino al termine del periodo di validità delle relative misure restrittive**, come stabilito per l'intero territorio della Regione Abruzzo con i provvedimenti nazionali e regionali:

I. PER GLI ADEMPIMENTI SUGLI AUTOCONTROLLI DELLE EMISSIONI PREVISTI DAI PIANI DI MONITORAGGIO DELLE A.I.A.- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE:

- a) **la sospensione fino al termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti sugli autocontrolli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A, laddove tali autocontrolli richiedano il ricorso a laboratori di analisi esterni o in caso di sospensione dell'attività, come stabilito dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- b) **nei casi di cui al punto precedente**, la modifica del numero complessivo di autocontrolli delle emissioni, previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A limitatamente al periodo di sospensione, relativamente all'annualità 2020, senza necessità di modifiche dell'autorizzazione;
- c) **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in**

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei termini per adempiere alle prescrizioni della vigente AIA che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti o modifiche tecnologiche;

- d) **il differimento di 90 gg dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti previsti dall'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006, relativi alla comunicazione dei dati sugli autocontrolli delle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell'anno solare 2019, compreso il Piano Gestione Solventi, se dovuto;
- e) **la conferma** che i Gestori delle installazioni in possesso A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale, per tutti gli adempimenti autorizzativi non contemplati ai precedenti punti a) b) c) e d), con particolare riferimento ai limiti tabellari, alle condizioni diverse dal normale esercizio, di avvio e di arresto dell'impianto, sono tenuti a rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nelle rispettive autorizzazioni A.I.A., nonché le misure previste dalla normativa di riferimento vigente.

II. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PREVISTI NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (A.U.A.) e NELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEGLI artt. 269 e 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.,

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a) **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs n. 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all'utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi;
- b) **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti sugli autocontrolli delle emissioni previsti dalle specifiche autorizzazioni alle emissioni sostituite dall'AUA, dalle autorizzazioni alle emissioni rilasciate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e delle autorizzazioni di carattere generale adottate ai sensi dell'art. 272 (*ratione temporis*) dello stesso D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

III. PER LE AUTORIZZAZIONI REGIONALI CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 12, 3° COMMA, DEL D. LGS 29 DICEMBRE 2003, N. 387 E S.M.I.,

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a) **il differimento di 90 giorni dei termini** per l'avvio e la conclusione dei lavori relativi alla costruzione degli impianti;
- b) **il differimento di 30 giorni del termine** fissato per la trasmissione dei dati relativi all'energia prodotta da fonti rinnovabili;

IV. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE E MINIERE, di cui alla L.R. n.54 del 26/07/1983 s.m.i., R.D. 29/7/1927 n. 1443 e D.P.R. 18/4/1994 n.382,

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti relativi al cronoprogramma dei lavori di coltivazione delle cave e delle miniere;
- b. **il differimento di 60 gg a partire a partire dal termine del periodo di validità delle misure**

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine per le comunicazioni dei dati statistici, ivi comprese le comunicazioni degli infortuni quando trattasi di esito negativo, se ricadenti nel periodo delle misure restrittive su citate;

- c. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, del termine per l'effettuazione del pagamento del "Diritto proporzionale" (anno 2020), relativamente allo sfruttamento delle Miniere, se non altrimenti effettuato entro i termini di legge;

V. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI ACQUE TERMALI di cui alla L.R. 11.07.2002, n. 15 e s.m.i.:

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a) **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, del termine per l'effettuazione del pagamento del "Diritto proporzionale" (anno 2020), di cui all'art. 33, 1° comma della medesima L.R. n. 15/2002, se non altrimenti effettuato entro i termini di legge;
- b) **la conferma**, nel periodo di inattività per l'emergenza epidemiologica in atto, dell'obbligo del mantenimento delle misure igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti di estrazione e di utilizzazione delle acque termali e del rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi atti di concessione;

VI. PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RELATIVI AGLI SCARICHI ACQUE REFLUE:

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a) **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:**
- **degli adempimenti** relativi all'effettuazione e l'invio degli autocontrolli, previsti quali prescrizioni nei provvedimenti di autorizzazione provvisorie di cui all'art. 124 comma 6 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., e nelle autorizzazioni agli scarichi su suolo, strati superficiali del sottosuolo e in corpo idrico superficiale ricomprese in AUA e non;
 - **delle tempistiche** assegnate per l'invio di comunicazioni, di dati ed elaborati e per l'attivazione di misure gestionali e strumentali programmate negli atti di approvazione di progetti relativi ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla LR 31/10, nelle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 124 comma 6 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., e nelle autorizzazioni agli scarichi su suolo, strati superficiali del sottosuolo e in corpo idrico superficiale ricomprese in AUA

b) **la conferma** dell'obbligo, per i gestori degli impianti di trattamento di reflui di qualsiasi natura e i titolari degli scarichi di una corretta conduzione degli impianti di depurazione in gestione, in special modo nella fase finale di disinfezione, ove prescritta, e del rispetto dei limiti tabellari di ciascuno scarico;

RITENUTO di prescrivere il rispetto delle disposizioni regionali di cui al presente provvedimento, da parte dei Servizi Regionali competenti in materia di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, dell'ARTA - Direzione centrale e Distretti ARTA competenti per territorio, nonché dei soggetti interessati, titolari e/o gestori di impianti/istallazioni;

RITENUTO altresì, di demandare ai competenti Servizi Regionali l'adozione dei provvedimenti connessi all'attuazione del presente atto, nonché per eventuali nuove disposizioni in materia, anche attraverso specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza;

VISTO il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e

s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs 07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la **L.R. n. 77 del 14/09/1999**, recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, come modificata dalla **L.R. n. 35 del 26/08/2014**;

VISTA la **L.R. n. 31 del 29/07/2010**, recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*”;

VISTA la **L.R. n. 32 del 01/10/ 2013**, recante “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*”;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata da Dirigenti dei Servizi regionali competenti del Dipartimento Territorio – Ambiente, quali Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio, Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con la loro firma in calce allo stesso, a norma della L.R. n. 77/1999;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

UDITI i relatori Componenti la Giunta preposti al Settore, Nicola Campitelli e Emanuele Imprudente e gli interventi dei Componenti presenti;

A voti _____ resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate,

- 1) DI ADOTTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE** , volte a semplificare taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali relative alle materie A.I.A.- Autorizzazione integrata ambientale, Energia, Emissioni in Atmosfera, Cave e Miniere, Acque Termali, Scarichi Acque Reflue,, **nel periodo che decorre dall’inizio dell’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, 23 febbraio 2020 fino al termine del periodo di validità delle relative misure restrittive**, come stabilito per l’intero territorio della Regione Abruzzo con i provvedimenti nazionali e regionali:

I. PER GLI ADEMPIMENTI SUGLI AUTOCONTROLLI DELLE EMISSIONI PREVISTI DAI PIANI DI MONITORAGGIO DELLE A.I.A.- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE:

- a. **la sospensione fino al termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti sugli

autocontrolli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A., laddove tali autocontrolli richiedano il ricorso a laboratori di analisi esterni o in caso di sospensione dell'attività, come stabilito dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

- b. **nei casi di cui al punto precedente**, la modifica del numero complessivo di autocontrolli delle emissioni, previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. limitatamente al periodo di sospensione, relativamente all'annualità 2020, senza necessità di modifiche dell'autorizzazione;
- c. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, dei termini per adempiere alle prescrizioni della vigente AIA che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti o modifiche tecnologiche;
- d. **il differimento di 90 gg dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti previsti dall'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006, relativi alla comunicazione dei dati sugli autocontrolli delle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell'anno solare 2019, compreso il Piano Gestione Solventi, se dovuto;
- e. **la conferma** che i Gestori delle installazioni in possesso A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale, per tutti gli adempimenti autorizzativi non contemplati ai precedenti punti a) b) c) e d), con particolare riferimento ai limiti tabellari, alle condizioni diverse dal normale esercizio, di avvio e di arresto dell'impianto, sono tenuti a rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nelle rispettive autorizzazioni A.I.A., nonché le misure previste dalla normativa di riferimento vigente.

II. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PREVISTI NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (A.U.A.) e NELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEGLI artt. 269 e 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.,

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs n. 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all'utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi;
- b. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti sugli autocontrolli delle emissioni previsti dalle specifiche autorizzazioni alle emissioni sostituite dall'AUA, dalle autorizzazioni alle emissioni rilasciate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e delle autorizzazioni di carattere generale adottate ai sensi dell'art. 272 (*ratione temporis*) dello stesso DLgs n. 152/2006 e s.m.i.;

III. PER LE AUTORIZZAZIONI REGIONALI CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 12, 3° COMMA, del D.Lgs 29 Dicembre 2003 N. 387 e s.m.i.,

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a. **il differimento di 90 giorni dei termini** per l'avvio e la conclusione dei lavori relativi alla costruzione degli impianti;
- b. **il differimento di 30 giorni del termine** fissato per la trasmissione dei dati relativi all'energia prodotta da fonti rinnovabili;

IV. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA COLTIVAZIONE DI MINIERE e CAVE di cui alla L.R. n.54 del 26/07/1983 s.m.i., R.D. 29/7/1927 n. 1443 e D.P.R. 18/4/1994 n.382,

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, degli adempimenti relativi al cronoprogramma dei lavori di coltivazione delle cave e delle miniere;
- b. **il differimento di 60 gg a partire a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, del termine per le comunicazioni dei dati statistici, ivi comprese le comunicazioni degli infortuni quando trattasi di esito negativo, se ricadenti nel periodo delle misure restrittive su citate;
- c. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, del termine per l'effettuazione del pagamento del "Diritto proporzionale" (anno 2020), relativamente allo sfruttamento delle Miniere, se non altrimenti effettuato entro i termini di legge;

V. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI ACQUE TERMALI di cui alla L.R. N. 15 del 11.07.2002 e S.M.I.:

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, del termine per l'effettuazione del pagamento del "Diritto proporzionale" (anno 2020), di cui all'art. 33, 1° comma della medesima L.R., se non altrimenti effettuato entro i termini di legge;
- b. **la conferma**, nel periodo di inattività per l'emergenza epidemiologica in atto, dell'obbligo del mantenimento delle misure igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti di estrazione e di utilizzazione delle acque termali e del rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi atti di concessione;

VI. PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RELATIVI AGLI SCARICHI ACQUE REFLUE:

fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse, nonché delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente:

- a. **il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:**
 - **degli adempimenti** relativi all'effettuazione e l'invio degli autocontrolli, previsti quali prescrizioni nei provvedimenti di autorizzazione provvisorie di cui all'art. 124 comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., e nelle autorizzazioni agli scarichi su suolo, strati superficiali del sottosuolo e in corpo idrico superficiale ricomprese in AUA e non;
 - **delle tempistiche** assegnate per l'invio di comunicazioni, di dati ed elaborati e per l'attivazione di misure gestionali e strumentali programmate negli atti di approvazione di progetti relativi ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla LR 31/10, nelle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 124 comma 6 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i., e nelle autorizzazioni agli scarichi su suolo, strati superficiali del sottosuolo e in corpo idrico superficiale ricomprese in AUA;
- b. **la conferma** dell'obbligo, per i gestori degli impianti di trattamento di reflui di qualsiasi natura e i titolari degli scarichi di una corretta conduzione degli impianti di depurazione in gestione, in special modo nella fase finale di disinfezione, ove prescritta, e del rispetto dei limiti tabellari di ciascuno scarico;

2. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio

Regionale;

3. **di TRASMETTERE** il presente atto all'ARTA, Direzione centrale e ai Distretti ARTA competenti per territorio, alle ASL, all'ERSI, ai Gestori del SII, alle Associazioni di rappresentanza delle imprese, agli organi di cui all'art. 135 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
4. **di INVIARE** copia della presente deliberazione al Dipartimento Territorio – Ambiente, alla Direzione Generale e al Dipartimento Risorse per quanto di rispettiva competenza, con particolare riferimento alle pubblicazioni e aggiornamenti di legge, ivi quelle previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs n. 33/2013;
5. **di DEMANDARE** alle strutture regionali competenti quali Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, e Risorse Estrattive del Territorio, Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Gestione e Qualità delle Acque, tutti gli adempimenti conseguenti per l'esecuzione del presente deliberato;
6. **di DISPORRE** la pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A.T., nella apposita sezione di amministrazione trasparente e sul Sito istituzionale della Regione.

DIPARTIMENTO: Territorio - Ambiente

**SERVIZIO
POLITICA ENERGETICA
E RISORSE DEL TERRITORIO**

L'ESTENSORE
Adalgisa Di Meo
Firmato elettronicamente

**I RESPONSABILI
degli UFFICI:**
Vincenzo Colonna
Firmato elettronicamente

Dario Ciamponi
Firmato elettronicamente

Enzo de Vincentiis
Firmato elettronicamente

Giovanni Cantone
Firmato elettronicamente

**SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI**

L'ESTENSORE
Marco Famoso
Firmato elettronicamente

**IL RESPONSABILE
dell'UFFICIO**
Marco Famoso
Firmato elettronicamente

**SERVIZIO
GESTIONE E QUALITÀ
DELLE ACQUE**

L'ESTENSORE
Sandrina Masciola
Firmato elettronicamente

**IL RESPONSABILE
dell'UFFICIO**
Sandrina Masciola
Firmato elettronicamente

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Iris Flacco
Firmato digitalmente

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Franco Gerardini
Firmato digitalmente

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Di Giuseppe
Firmato digitalmente

Il Direttore Regionale
Pierpaolo Pescara

(firma)

Il Componente la Giunta
Nicola Campitelli

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)